
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Decreto 12 settembre 2016, n. 19**Acquisizione suolo in favore del comune di Bitonto.**

PREMESSO che con Decreto Prefettizio n. 2611 Div. IV del 24/02/1972 il Comune di Bitonto veniva autorizzato ad occupare permanentemente, per la costruzione da parte dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese della rete idrica e fognante nelle frazioni di Palombaio e Mariotto del Comune di Bitonto, una superficie di terreno di proprietà del signor Cazzolla Francesco identificata catastalmente al Fg. di mappa 99 – particella 257 di 497 mq;

CHE, nel febbraio 1995, nel corso dei lavori di costruzione della rete idrica e fognaria da parte della Impresa Massari Scipione di cui di avvaleva l' E.A.A.P. , veniva occupata illegittimamente una fascia di terreno, confinante con le aree espropriate per la costruzione della rete idrica e fognante di cui sopra, sempre di proprietà Cazzolla Francesco, lunga circa 30 mt e larga circa 4,50 mt,, (circa 135 mq) identificata catastalmente al Fg. 99 particella n. 485 di complessivi 1599 mq;

CHE a seguito di detta illegittima occupazione il signor Cazzolla Francesco proponeva ricorso presso il Tribunale di Bari per ottenere dall'E.A.A.P. il risarcimento dei danni; CHE, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, all'epoca officata della difesa dell' E.A.A.P., si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e , peraltro, con atto di citazione presso il Tribunale di Bari proponeva autonomo giudizio di garanzia nei confronti del Comune di Bitonto;

DATO ATTO che con sentenza n. 1012/1998 del 05/03/1998, passata in giudicato senza impugnazione, il Tribunale di Bari rigettava la domanda di garanzia;

CHE, nel frattempo nel primo giudizio, instaurato dal Cazzolla Francesco subentravano gli eredi Cazzolla Angela e Cazzolla Carmela mentre all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese subentrava la S.p.a. Acquedotto Pugliese;

CHE l'Area Patrimonio ed Espropriazioni della S.p.a. Acquedotto Pugliese procedeva ad effettuare una stima della superficie occupata illegittimamente di circa 135 mq;

CHE la S.p.a. Acquedotto Pugliese, con nota prot. 3903/870/Cont.00/GC/rs del 27/09/2005 faceva richiesta al Comune di Bitonto di avvalersi per la definizione della procedura di occupazione illegittima di cui trattavasi, della procedura prevista dall'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 prevista proprio per i casi di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico;

PRESO ATTO che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 2 del 29 aprile 2005 , fra l'altro, ha così statuito: *"In caso di illegittimità della procedura espropriativa - pur al cospetto di una realizzata opera pubblica - l'unico rimedio riconosciuto all'ordinamento al fine di evitare la restituzione dell'area al privato (salva autonoma ed esplicita rinuncia da parte di quest'ultimo e contestuale richiesta di risarcimento del danno) è l'adozione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione ex art. 43 del dpr 327/01 (testo unico in materia di espropriazione). In difetto di detto provvedimento, che comunque impone il risarcimento del danno, l'Amministrazione espropriante non può addurre l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e fonte di impedimento alla restituzione, trattandosi di un mero "fatto" che tale resta, occorrendo all'opposto- onde veder attuato ex nunc l'effetto traslativo - l'adozione del ridetto provvedimento ("atto") di acquisizione".;*

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, Sezione IV con la Sentenza 21 maggio 2007 n° 2582 ha risolto definitivamente in senso negativo il problema della residuale possibilità di applicare l'istituto della accessione invertita, dopo aver dato atto di come sia stata più volte censurata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la possibilità data alla Pubblica Amministrazione di acquisire a titolo originario la proprietà immobiliare sulla base di una propria condotta illecita. Con la suddetta sentenza viene ribadito che solamente la disciplina

contenuta nell'art. 43 del dpr 327/2001 consente alle amministrazioni pubbliche di ottenere la proprietà di un immobile, laddove il provvedimento di esproprio sia mancato o sia dichiarato nullo, disponendo la necessaria emanazione di un titolo di proprietà consistente in un atto formale di natura ablatoria e discrezionale che comporta la sanatoria sostanziale dell'agire illecito dell'amministrazione espropriante e va emanato dopo aver motivatamente valutati gli interessi in conflitto. Nella stessa sentenza viene ritenuto, peraltro, che l'art. 43 del testo unico può essere applicato anche ai procedimenti antecedenti alla sua entrata in vigore, ponendo definitivamente fine alla pratica della espropriazione indiretta;

RITENUTO, quindi, che l'Amministrazione debba optare per la sanatoria del perdurare dell'illecito (utilizzo del fondo altrui in assenza di un legittimo decreto di esproprio), con la emanazione di un titolo idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà a favore del Comune di Bitonto, che impedisca la restituzione del fondo oltre al risarcimento del danno subito;

CONSIDERATO che, il valore venale è alla base del criterio di calcolo sia della indennità espropriativa sia del risarcimento del danno nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile o agricolo per scopi di pubblica utilità, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità;

ATTESO che, alla luce delle considerazioni già esposte e dei riferimenti normativi e giurisprudenziali sopra riportati, sussiste in modo inequivocabile la necessità di evitare che gli eredi di Cazzolla Francesco, signore Cazzolla Angela e Cazzolla Carmela chiedano la restituzione del suolo previa demolizione dell'opera pubblica, laddove il Comune non raggiunga uno specifico accordo per l'acquisizione dell'area in questione;

ACCERTATO che, peraltro, la necessità di evitare la restituzione del suolo in parola è connessa all'attuale utilizzazione dell'immobile "per scopi di interesse pubblico" infatti, nella valutazione degli interessi in conflitto previsti dalla norma, oggi art. 42/bi del D.P.R. 327/2001:

- l'ipotesi di demolizione dell'opera e restituzione del suolo comporterebbe grave nocumento degli interessi del Comune di Bitonto ,infatti oltre a risarcire il danno per li occupazione illegittima occorrerebbe espropriare un altro suolo e ricostruire l'opera pubblica, con grave dispendio di spese a carico della collettività/2005
- l'ipotesi dell'acquisizione dell'area appare la soluzione ottimale, infatti, con costi di gran lunga inferiori a carico della collettività che si avvantaggia di un opera pubblica essenziale con il solo risarcimento dei danni a favore del privato che alla fine "soccombe" per l'interesse pubblico prevalente;

Dato atto che, il Responsabile dell'Ufficio Tutela Giuridica Contenzioso Societario dell'A.Q.P. con nota Prot. 3903/870/Cont. 00/GC/rs del 2709/2005 assumeva formale impegno di assunzione a carico dell'AQP di tutte le spese e oneri relativi alla definizione transattiva del contenzioso pendente tra l'AQP e le signore Cazzolla e le spese ed oneri relativi alla emissione del decreto stesso compreso l'indennizzo da versare agli eredi di Cazzolla Francesco;

Che, il Comune di Bitonto, con successiva nota Prot. n. 17571 del 25/10/2005 chiedeva all'A.Q.P. s.p.a. che l'impegno di manlevare il Comune di Bitonto dal pagamento dell'indennizzo, spese e d ogni altro onere relativo alla emissione del decreto di acquisizione sanante, venisse sancito dall'organo legittimato a rappresentare ed impegnare la al rappresentante l'A.Q.P. s.p.a. stessa;

Che, l'A.Q.P. s.p.a , con successiva nota prot. n. 7929/870/Cont.00/rs All.1, rimetteva formale dichiarazione d'impegno del 26/04/2006 sottoscritta dal legale rappresentante della Società, Amministratore Delegato dott. Renato Scognamiglio;

VISTA la nota prot. 54088 del 23/04/2009 dell'Avv. Cecilia Greco responsabile dell'Unità Affari legali dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. con la quale veniva comunicato che , previo accordo tra le parti, era stato provveduto a liquidare agli eredi di Cazzolla Francesco, signore Cazzolla Angela e Cazzolla Carmela, l'indennizzo concordato pari a complessivi € 3.942,77,con assegno n. 8300877868-03,emesso l'1/04/2009 dal Banco di Napoli , con conseguenziale cancellazione della causa dal ruolo (R.G. n. 5411/2005) e pagamento delle spese di lite sempre a carico della S.p.a. Acquedotto Pugliese;

CHE, peraltro, nelle more della definizione di detta controversia la Corte Costituzionale con sentenza n. 293 dell'8/10/2010 dichiarava incostituzionale l'art. 43 del DPR 327/2001;

CHE con la Legge n. 111/ 2011, art. 34 comma 1, veniva reintrodotta, con l'art. 42 bis, la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di acquisire i beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio;

DATO ATTO che, per la emissione del decreto di acquisizione ex art. 42/bis D.P.T. 327/2001 e s. m. e ii. occorre procedere al frazionamento della particella del Fg. di mappa 99, particella n. 485 di complessivi 1599 mq ;

Dato Atto che , l'A.Q.P. s.p.a ha provveduto a sue spese a frazionare la suddetta particella e pertanto ,con frazionamento del 24/02/2015 n. 81785/2015 dalla particella n. 485 di complessivi 1599 mq è scaturita – fra le altre - la **particella n. 1803 del fg. di mappa 99 di 135 mq** da acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di Bitonto;

RITENUTO, pertanto, in assenza di un valido titolo traslativo della proprietà, di dover emanare un decreto di acquisizione, ai sensi dell'art. 42/bis del D.P.R. 327/2001, dell'immobile in questione in favore del Comune di Bitonto, sussistendone i presupposti di legge:

A) Utilizzo del bene da parte della Amministrazione

Il suolo di proprietà eredi Cazzolla Francesco è stato oggetto di materiale apprensione sin dal febbraio 1995.

L'indebita utilizzazione si è concretizzata, in mancanza di un titolo di acquisizione del suolo utilizzato.

Attualmente continua ad essere occupato materialmente dal Comune di Bitonto e per esso dell' A.Q.P. s.p.a che lo ha utilizzato per la costruzione della rete fognante delle frazioni di Bitonto, Palombaio e Mariotto e lo utilizza ancora per la manutenzione; quindi è nella disponibilità della Pubblica Amministrazione;

B) Modifica del bene.

Le opere eseguite connesse alla realizzazione della rete idrica e fognante a servizio del pubblico utilizzo hanno comportato rilevanti modifiche dello stato dei luoghi;

C) Valutazione degli interessi in conflitto.

E' di tutta evidenza che le opere realizzate assolvono ad una funzione di interesse pubblico (rete idrica e fognante a servizio delle frazioni di Bitonto, Palombaio e Mariotto) socialmente rilevante e oggettivamente irreversibile, stante l'impossibilità di restituire il bene all'originaria funzione senza grave sacrificio dell'interesse pubblico.

D) Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo nella fattispecie è stato quantificato in complessivi **€ 3.942,77**;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 183 del 30/12/2015 è stato fra l'altro,

- preso atto che la controversia tra gli eredi di Cazzolla Francesco, signore Cazzolla Angela e Cazzolla Carmela e l'Acquedotto Pugliese s.p.a, gestore della rete idrica e fognante delle frazioni Bitonto, Palombaio e Mariotto, è stata definita giusta atto di transazione del 17/054/2009 e dietro corresponsione dell'indennizzo pari a complessivi € 3.942,77 liquidato con assegno n. 8300877868-03 emesso l'1/04/2009 dal Banco di Napoli a favore di Cazzolla Angela e Cazzolla Carmela;
- approvato lo schema del decreto di acquisizione del suolo di proprietà Cazzolla Angela e Cazzolla Carmela individuato catastalmente al fg 99 particella 1803(ex 485) di 135 mq;
- dato mandato al Servizio Lavori Pubblici/Espropri di predisporre ed emettere il decreto di acquisizione sensi della normativa vigente in materia, in nome e per conto e nell'interesse del Comune, concedendogli la facoltà di correggere, modificare, aggiornare o integrare l'atto stesso rispetto allo schema approvato, per errori o altra causa, nell'esclusivo interesse del Comune di Bitonto quale Ente beneficiario
- dato atto il decreto sarebbe stato registrato, trascritto e volturato a cura e spese dell' Acquedotto Pugliese

s.p.a giusta dichiarazione d'impegno del 26/04/2006 sottoscritta dal legale rappresentante della Società, Amministratore Delegato dott. Renato Scognamiglio trasmessa con nota prot. n. 7929/870/Cont.00/rs All.1;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni suddette di dover provvedere all'acquisizione dell' area oggetto della vicenda espropriativa sunteggiata nel presente atto al patrimonio indisponibile del Comune di Bitonto, confermando la pubblica utilità dell'opera di cui trattasi;

Visto l'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;

Visto il TUEL 18/08/2000 n° 267

DECRETA

Art. 1) E' pronunciata a favore del patrimonio indisponibile del **COMUNE DI BITONTO C.F. e P.ta IVA 00382650729**, per le motivazione di cui in narrativa, l'acquisizione del suolo irreversibilmente trasformato e così individuato catastalmente

Ditta: **CAZZOLLA ANGELA** (* i riferimenti anagrafici vengono descritti nell'allegato al decreto non pubblicabile)

CAZZOLLA CARMELA (* i riferimenti anagrafici vengono descritti nell'allegato al decreto non pubblicabile)

Foglio 99

Particella 1803 di 135 mq

con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità in relazione al disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m e .i.;

Art.2) la consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione ,pertinenza dipendenza, servitù legalmente costituita, passiva e attiva;

Art. 3) Questa Autorità da atto che a favore delle signore Cazzolla Angela e Cazzolla Carmela aventi causa di Cazzolla Francesco è stata liquidata a titolo di indennizzo per l'acquisizione del suolo identificato in catasto al fg 99 particella 1803 di 135 mq, la somma di € 3.942,77 con assegno n. 8300877868-03 emesso l'1/04/2009 dal Banco di Napoli ;

art. 4) l'Acquedotto Pugliese s.p.a provvederà a sua cura e spese alla registrazione nei termini di legge del presente decreto che sarà pubblicato per estratto sul BURP, nonché alla notifica, nelle forme di legge, alla ditta espropriata e curerà, inoltre, gli altri adempimenti agli effetti della trascrizione e voltura catastale;

art. 5) L'Autorità procedente provvederà, ai sensi dell'art. 42 bis comma 7 del DPR 327/2001 e s. m. e i, entro trenta giorni dalla emanazione del presente provvedimento, a trasmetterne copia integrale alla Sezione Giurisdizionale presso la Corte dei Conti di Bari unitamente alla deliberazione di adozione del provvedimento di Consiglio Comunale n.183 del 30/12/2015;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei rispettivi termini, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi Puzziferri / INFOCERT SPA